



## Città di Novi Ligure

---

Ufficio proponente: Pubblica Istruzione  
Proposta n. 128 del 04/10/2021

### **ORDINANZA SINDACALE N. 123 del 04/10/2021**

**Oggetto: ORDINANZA DI SOSPENSIONE DELL'ATTIVITA' DIDATTICA PER LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E PER GLI ASILI NIDO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE**

#### IL SINDACO

PRESO ATTO che l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – A.R.P.A. ha emanato in data odierna alle ore 13.00 il Bollettino Meteo ravvisando una situazione di emergenza connessa ad eventi di precipitazione di allerta rosso per la giornata di domani martedì 5 ottobre 2021;

RAVVISATA pertanto la necessità di un provvedimento di sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e negli asili nido sul territorio del Comune di Novi Ligure nella giornata di martedì 5 ottobre 2021 al fine di evitare pericoli per la pubblica incolumità;

RITENUTO assolutamente necessario, a tutela della pubblica incolumità, esercitare i poteri *extra ordinem* riconosciuti al Sindaco dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

RILEVATO quindi la contingibilità della situazione e ravvisata l'urgenza di salvaguardare l'incolumità pubblica e la sicurezza della popolazione mediante l'adozione di un provvedimento di sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e negli asili nido sul territorio del Comune di Novi Ligure nella giornata di martedì 5 ottobre 2021;

#### ORDINA

Per i motivi di cui in premessa, che si intendono espressamente richiamati, la sospensione delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado e negli asili nido del Comune di Novi Ligure nella giornata di martedì 5 ottobre 2021;

#### DISPONE

La comunicazione della presente ordinanza:

- a) alla Prefettura di Alessandria anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla sua attuazione secondo le previsioni di cui all'art 54 D.Lgs. 267/2000;
- a) all'Ufficio Scolastico Regionale, ambito Territoriale di Alessandria e ai Dirigenti Scolastici;
- b) agli organi di stampa locali.

#### AVVERTE

che a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n° 241 avverso la presente ordinanza chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o

per violazione di Legge, entro sessanta giorni dalla pubblicazione, o comunicazione del Decreto, al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero entro 30 giorni al Prefetto.

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Pier Giorgio CABELLA



IL SINDACO

Dott. Gian Paolo CABELLA

